

ORDINANZA N. 16/2017.

**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR
TIRRENO CENTRALE**

VISTA: la Legge 28 gennaio 1994 n. 84, così come modificata dal D.Lgs. 169 del 04 agosto 2016 recante "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali";

VISTO: il D.P.R. 06.04.1994 avente ad oggetto l'individuazione della circoscrizione territoriale di competenza della già Autorità Portuale di Napoli, oggi Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

VISTO: il D.M. n. 423 del 5.12.2016 di nomina del Dott. Pietro Spirito a Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

VISTI: gli artt. 6, lett.a) e 8, comma 3° lett. h) della Legge n. 84/94;

VISTO: l'art. 1 dell'ordinanza A.P. n. 1 del 15.02.2016, con la quale veniva disciplinata la sosta sul P.le Antistante la Stazione Marittima del Porto di Napoli;

VISTA: l'ordinanza AdSP n. 06 del 03.05.2017, mediante la quale venivano assegnati ulteriori n. 3 posti alle autovetture del personale dell'ufficio veterinario di Porto, in ragione delle mutate esigenze operative;

VISTA: la riunione tenutasi in data 25.07.2017, tenutasi presso gli uffici della scrivente e relativo sopralluogo; nella quale veniva concordato l'individuazione di ulteriori n. 3 spazi di sosta, in maniera tale da non alterare lo stato dell'assetto relativo agli stalli di sosta nel P.le Antistante la Stazione Marittima, precedentemente concordato;

ORDINA

Art. 1

L'art. 1 dell'ordinanza A.P. n. 1 del 15.02.2016 è così modificato:

la sosta di autoveicoli e motocicli sull'intero piazzale della Stazione Marittima è vietata ad eccezione di:

- pullman turistici in presenza di navi da crociera agli ormeggi della Stazione Marittima, così come disciplinato dall'art. 2 dell'ordinanza A.P. n. 12 del 31.08.12;
- auto appartenenti o con a bordo persone diversamente abili, munite dell'apposito contrassegno identificativo, per il tempo necessario al disbrigo di pratiche presso la Stazione Marittima, per un totale di n. 2 posti;
- auto appartenenti a personale delle FF.OO/Enti di seguito indicati in servizio presso la Stazione Marittima:
 - n. 15 stalli di sosta assegnati alla Guardia di Finanza;
 - n. 12 stalli di sosta assegnati alla Capitaneria di Porto;
 - n. 3 stalli di sosta assegnati a personale della Polizia di Stato;
 - n. 4 stalli di sosta assegnati alla P.S./Squadra Nautica;
 - n. 4 stalli di sosta assegnati alla Agenzia delle Dogane;
 - n. 1 stallo di sosta assegnato a personale delle Poste Italiane;
 - n. 7 stalli di sosta assegnati a personale dell'Ufficio Veterinario di Porto/P.I.F.
 - n. 2 stalli di sosta assegnati all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale.

Art. 2

I contravventori alla presente ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose che possano derivare dallo svolgimento di attività in contrasto con la presente ordinanza, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, della violazione dell'art. 1174 del codice della navigazione.

Art. 3

E' fatto obbligo a chiunque spetta di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza che entra in vigore con decorrenza immediata.

Napoli, li 03.08.2017

IL PRESIDENTE
Dott. Pietro SPIRITO